

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA VIA DEL SALE"**

## **Titolo I**

### **Costituzione e scopi**

#### **Art.1 - Costituzione**

È costituita un'Associazione ONLUS denominata "La Via del Sale", regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede a Cittareale (RI) ed opera principalmente, ma non esclusivamente, nella provincia di Rieti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

#### **Art.2 - Scopi**

L'Associazione "La Via del Sale" è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro.

Scopo dell'Associazione è quello di recuperare e promuovere le aree interne del Centro Italia.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

#### **Art.3 - Attività**

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione "La Via del Sale" potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare eventi per la raccolta di fondi da destinare a categorie che per un qualsivoglia motivo si trovino in una situazione di temporaneo o permanente disagio, come ad esempio le vittime di catastrofi naturali, gli individui che vivono sotto la soglia della povertà, le vittime di persecuzioni politiche e/o religiose, eccetera.
- raccogliere e smistare aiuti umanitari a persone che, nel momento in cui tali aiuti arrivano, si trovano in una condizione oggettiva di necessità.
- Organizzare eventi atti a rivalutare una o più tradizioni del patrimonio locale.
- Organizzazione eventi ludici, corsi scolastici, corsi doposcuola, e simili, che hanno come fine ultimo quello di promuovere una vita sociale sana e armoniosa.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.4 - Ammissione degli associati**

*Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.*

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo**

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

#### **Art.6 - Diritti degli associati**

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

E' previsto il rimborso delle spese, documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 30 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;

- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa**

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Titolo III**

#### **Organi sociali**

#### **Art.9 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente (*è considerato organo solo se è eletto dall'Assemblea, mentre mantiene la qualifica di membro se nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e non è inserito in tale elenco*);

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.10 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E' ammessa una sola delega per associato.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno *un quinto* dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, *email* o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno *otto* giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del

giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

### **Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo* predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali (*o solo i membri del Consiglio Direttivo, se il Presidente è eletto dallo stesso*);
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

### **Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà (*o un terzo*) degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art.13 - Assemblea in videoconferenza (facoltativa)**

*L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.*

*Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.*

*Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.*

*In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.*

#### **Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, *compreso il Presidente*, che può variare *da tre a sette*, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica *tre* anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno *il Presidente (se non eletto dall'Assemblea)*, un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

#### **Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di *bilancio o rendiconto consuntivo*, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri (*oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto*).

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno *quattro* giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio

Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

*Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 13 per l'Assemblea.*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

### **Art.17 - Sostituzione dei consiglieri**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

### **Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea (*o nominato all'interno del Consiglio Direttivo*), ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica *tre anni* ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina (*oppure con delibera della maggioranza dei consiglieri, se eletto dal Consiglio Direttivo*).

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

#### **Art.19 - Il Collegio dei Revisori (*organo facoltativo*)**

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione.

Esso è formato da *tre* membri effettivi e *due* supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei revisori rimane in carica *quattro* anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più revisori decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato subentrano i supplenti in ordine di età: essi rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma. I revisori così confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori vigente.

Se con i supplenti non si riesce a completare il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Collegio tramite una nuova elezione. I revisori eletti secondo tale modalità rimangono in carica fino alla scadenza del mandato Collegio dei Revisori vigente.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art.20 - Il Collegio dei Probiviri (*organo facoltativo*)**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da *tre* soci eletti dall'Assemblea fra i soci stessi o fra persone non appartenenti all'Associazione. Resta in carica per *cinque anni* ed è rieleggibile.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
- svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima (*se concordemente richiesto dalle parti*).

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro *30 giorni* dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri non può più essere appellata ad altro organo dell'Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell'Assemblea, la quale deve essere convocata secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

## **Titolo IV**

### **Norme sul patrimonio**

#### **Art.21 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

#### **Art.22 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei *dieci* giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione (*e/oppure dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione*) ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Art.23 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

## **Titolo V**

### **Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

#### **Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.25 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.



